

Organizzazione di Volontariato



ASSOCIAZIONE PARKINSON PADOVA ODV

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

IN DATA 27 GIUGNO 2019

Sede legale: Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1 Padova

Codice Fiscale: 92254410282

Registro Regione Veneto n. 0391/2013



ASSOCIAZIONE PARKINSON PADOVA ODV

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE PARKINSON PADOVA ODV". È un'associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Padova, in Via G.P. da Palestrina 1 – 35134.

L'Organizzazione, con delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di variare, nell'ambito dello stesso Comune, la propria sede legale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.



ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, principalmente in ambito socio-sanitario, con l'obiettivo di proporre iniziative utili e necessarie per soddisfare i bisogni e alleviare i disagi delle persone affette da malattia di Parkinson o da altre patologie con disordini del movimento, nonché delle loro famiglie.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 sono:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- 1) **Aspetto sociale.** Al fine di consentire alle persone di evitare l'isolamento che la malattia inevitabilmente comporta, l'Organizzazione si adopera per sviluppare una solidarietà attiva, promuovendo la realizzazione di



- iniziative per lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti di relazione
- incontri di condivisione delle problematiche della vita quotidiana e di scambio reciproco di esperienze
- attività ricreative e socio-culturali, formative, ecc.

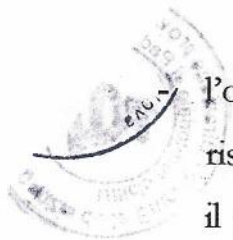
2) **Aspetto socio-sanitario.** L'Organizzazione intende farsi portavoce delle tante esigenze mediche, fisioterapiche, di cura e di assistenza necessarie ai malati di Parkinson, promuovendo la realizzazione delle seguenti attività:

- apertura di uno sportello "amico dottore", con l'obiettivo di fornire a pazienti e familiari risposte efficaci e tempestive ai problemi inerenti la malattia. Tale sportello vedrà la collaborazione di un medico di medicina generale e di alcuni specialisti (neurologo, dietologo, psicologo, ecc.) coinvolti nella diagnosi, nella cura e nel trattamento della malattia di Parkinson, nonché delle problematiche ad essa connesse
- percorsi di logopedia e di scrittura calligrafica
- percorsi di stimolazione cognitiva
- percorsi di gruppo di sostegno psicologico per pazienti e per familiari
- corsi di attività motoria (thai-chi, tangoterapia, ginnastica posturale, training autogeno, ecc.)
- forme di collaborazione con gli enti e le istituzioni preposti, affinché erogino in maniera più completa e mirata servizi, strutture e prestazioni.

3) **Aspetto di informazione e aggiornamento scientifico.** Affinché le informazioni relative alla malattia e alle nuove scoperte scientifiche possano giungere a tutti, l'Organizzazione da un lato solleciterà la più ampia attività divulgativa da parte delle strutture mediche interessate, dall'altro si farà essa stessa promotrice della divulgazione di informazioni relative ai tanti aspetti che coinvolgono la vita del malato e dei suoi familiari

L'Organizzazione, inoltre, si adopera per

- il reclutamento di volontari per concorrere alle numerose attività dell'Organizzazione.



- l'organizzazione di raccolte fondi per la realizzazione dei propri obiettivi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs n. 117/2017.
- instaurare relazioni con la Pubblica Amministrazione e le autorità sanitarie locali e regionali, le Università, i centri ospedalieri e con tutti gli enti e quelle istituzioni pubbliche e private funzionali al conseguimento delle finalità dell'Organizzazione
- partecipare, quale Socio, ad altre associazioni o coordinamenti

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

Soci e loro ammissione

Sono Soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerente con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni

da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Non è ammessa la categoria di Soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I Soci si distinguono in: volontari, ordinari e onorari. Questi ultimi sono nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Organizzazione e/o per la promozione di attività che contribuiscano al miglioramento della vita delle persone affette da malattia di Parkinson. Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale. I volontari si distinguono per l'impegno attivo e concreto a favore dell'Organizzazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Organizzazione

ART. 7

(Diritti e doveri dei Soci)

I Soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota sociale;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'Ordine del Giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali secondo le regole di cui all'art. 17;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro Soci, purché in regola col versamento della quota. Ciascun Socio ha diritto a un voto;

- 
- partecipare in condizioni di uguaglianza e con pari opportunità alla vita e all'attività dell'Organizzazione;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

I Soci, oltre alla condivisione dei principi e delle finalità dell'Organizzazione, hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare l'importo della quota associativa annualmente stabilito;
- evitare qualsiasi azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all'Organizzazione.

ART. 8

(Qualifica di volontario)

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



ART. 9

(Perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. È ammesso appello dell'interessato all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il Socio che entro l'anno di riferimento non provvede a mettersi in regola col pagamento della quota associativa decade automaticamente, salvo proroga del termine concessagli dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Gli Organi Sociali)

Sono Organi dell'Organizzazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli Organi scaduti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Organo.



ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Organizzazione iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale ed è l'Organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, spedita al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme restando le limitazioni previste per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Organizzazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i Soci secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- definisce, prima dell'elezione del Consiglio Direttivo, il numero dei componenti dello stesso; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega e, eventualmente, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera, inoltre, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

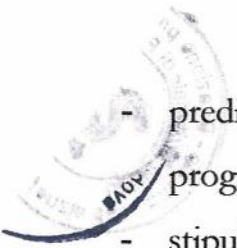
Il Consiglio Direttivo è formato da tre o cinque membri eletti dall'Assemblea tra i Soci, per la durata di tre anni. Essi sono rieleggibili per ulteriori due mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In tutti i casi le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito solo con la presenza di tutti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- 
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore,
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i Soci secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

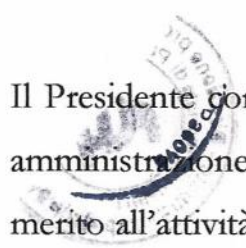
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo viene convocato in via d'urgenza dal Vicepresidente o, in mancanza, dal membro più anziano disponibile, per procedere al reintegro numerico dell'Organo stesso e, quindi, all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Soci a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;

- 
- contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili di proprietà dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai Soci.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare gli avanzi di gestione e il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Tale documento, nei quindici giorni precedenti l'Assemblea, è in libera visione dei Soci, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.



I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 24

(Assicurazione dei volontari)

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 26

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

ASSOCIAZIONE PARKINSON PADOVA
Codice Fiscale: 92254410282
Tel. 366 1537851 - 345 2106345
associazioneparkinsonpadova@gmail.com
Stefano Tenti

Estratto del Verbale della riunione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 giugno 2019



Il giorno 27 giugno 2019, su convocazione del Presidente dell'11 giugno 2019, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci presso la sede del CAI di Padova, con il seguente O.d.G.:

.....Omissis.....

3) Modifiche statutarie: approvazione del testo di Statuto adeguato alla nuova disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore

.....Omissis.....

3) Modifiche statutarie: approvazione del testo di Statuto adeguato alla nuova disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore

.....Omissis.....

Il Presidente illustra all'Assemblea le principali caratteristiche della Riforma del terzo Settore e ricorda che entro il 2 agosto 2019 è necessario aver adeguato lo statuto alla nuova normativa.

Il Presidente informa quindi che l'Associazione Parkinson Padova ha provveduto ad effettuare le necessarie modifiche allo Statuto e che per il corretto adeguamento del documento ci si è avvalsi della consulenza dell'Avvocato Vaccario, consulente del Centro Servizi Volontariato.

All'Assemblea odierna è richiesto di approvare il nuovo testo di Statuto, che recepisce quanto previsto dalla normativa del terzo settore.

Il Presidente passa quindi la parola a Marta Quattrucci, che dà lettura e spiegazione delle modifiche apportate rispetto allo statuto vigente.

Il Presidente mette in votazione l'approvazione del nuovo Statuto.

L'Assemblea approva il nuovo Statuto all'unanimità.

.....Omissis.....

Il Presidente, dopo aver ringraziato i partecipanti della presenza, alle ore 16,45 dichiara chiusa l'Assemblea

Marta Quattrucci

Il Segretario verbalizzante

Marta Quattrucci

Il Presidente

Demetrio Tomba

Demetrio Tomba



AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Padova Ufficio Territoriale di Padova
28 GIU 2019
Prot. N. _____

Registrato a Padova il 28/06/2019
al N° 5030 Serie 3
esatti € ESETE
LIQUIDATI € ESETE

IL FUNZIONARIO (*)

Damiano Bernolli

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"